

ACCORDO INTEGRATIVO PROV.LE P R IL PERSONALE STAGIONALE, AVVENTIZIO  
E GIORNALIERO DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL-  
L'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED  
AGRUMARI.

Addì 9 Settembre 1955 in Pesaro, presso la Sede dell'Ufficio Prov.  
del Lavoro e Massima Occupazione

T r a

l'Associazione Prov.le dei Commercianti - Gruppo Prov.le Grossisti  
ed Espertatori dei prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal Dott.  
Giovanni Giordano;  
la Federazione Prov.le delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal  
Sig. Gianfranco Angelini ;  
il Consorzio Agrario Prov.le Sezione Ortofrutticola, rappresentato  
dal Sig. Lorenzo Pascucci

E

la Camera Conf.le del Lavoro della Provincia di Pesaro, rappresentata  
dal Sigg. Nino Gabiani e Gino Morotti;  
l'Unione Prov.le CISL di Pesaro, rappresentata dai Sigg. Godi Otello  
e Bruno Regini;  
l'Unione Italiana del Lavoro della Provincia di Pesaro, rappresentata  
dal Sig. Giuseppe Pagliano

CON L'INTERVENTO

dell'Ufficio Prov.le del Lavoro e della Massima Occupazione di Pesaro,  
nella persona del suo Direttore, Avv. Ottavio Gheri, assistito dal  
Capo Servizio Rapporti di Lavoro, Comm. Gian Marcello Gorra ;


si è stipulato il presente Accordo Prov.le integrativo al Contratto  
Collettivo Naz.le di Lavoro per il personale stagionale; avventizio  
e giornaliero dipendente da Aziende esercenti il commercio all'ingros-  
so e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari stipulato  
in Roma il 21 aprile 1954.

ART. 1 - Il prolungamento dell'orario normale di lavoro di cui all'art  
14 del C.C.N. viene stabilito come segue :

- a) - per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione  
ed imballaggio degli agrumi: 2 marzo - 15 aprile -  
6 Luglio - 4 agosto - 10 dicembre - 24 dicembre;
- b) - per gli addetti alla lavorazione e preparazione in  
genere per la spedizione della frutta e verdura fre-  
sche ed essiccate: 2 marzo - 20 aprile - 5 luglio - 10  
agosto - 10 dicembre - 24 dicembre -

ART. 2 - Il trattamento economico di cui agli artt. 30 e 37 del  
C.C.N. resta fissato nei seguenti termini :

Imballatore, ingabbiatore, cernitore, pers. fatica	UOMO	DONNA
Di età superiore ai 20 anni . . . . .	112	92
" " compresa tra i 18 e i 20 anni . . . . .	103	81
" " inferiore ai 18 anni . . . . .	103	75



Le suddette tariffe orarie sono comprensive del salario e delle indennità di cui all'art.37 del C.C.N. Rimangono pertanto esclusi la indennità di caro pane e gli eventuali assegni familiari.

ART. 3 - La Commissione paritetica di cui all'art. 52 del C.C.N. risulta composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione od Ente firmatari del presente accordo.

ART. 4 - Per quanto concerne le variazioni di scala mobile, le parti concordano di rimettersi agli accordi interconfederali nazionali.

ART. 5 - Il presente accordo entra in vigore col 1° Settembre 1955, avrà la durata di anni 1 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato da almeno una delle parti contraenti, a mezzo lettera raccomandata almeno 4 mesi avanti la scadenza.

ASSOCIAZIONE PROV.COMMERCianti FEDERAZ.PROV.COOPERATIVE E MUTUE

CONSORZIO AGRARIO PROV.LE

CAMERA CONF.LE DEL LAVORO

UNIONE PROV.LE CISL

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E DELLA  
MASSIMA OCCUPAZIONE

